

Decisione generale concernente l'iscrizione di un prodotto fitosanitario nella lista dei prodotti non sottoposti ad autorizzazione

del 16 dicembre 2005

L'Ufficio federale dell'agricoltura,

visto l'articolo 32 dell'ordinanza del 18 maggio 2005¹ concernente l'omologazione dei prodotti fitosanitari e appurato che le esigenze di tale articolo sono adempiute,
decide:

I seguenti prodotti fitosanitari autorizzati all'estero vengono iscritti in Svizzera nella lista dei prodotti fitosanitari non sottoposti ad autorizzazione:

1. Proprietà determinanti (per tutti i prodotti indicati)

Sostanza(e) attiva(e): Schwefel 99.0 %

Tipo di formulazione: DP

2. Prodotti commerciali

Soufre poudrage MFR numero di omologazione svizzero: F-3703
paese di origine: Francia
numero di omologazione straniero: 9000594
distributore: Florendi Jarfin, le Dominant,
Chateaubernard, BP 130, 16104 Cognac Cedex

Applicazioni autorizzate:

Campo d'applicazione	Agente patogeno/Azione	Applicazione	(*)
Frutticoltura			
Melo	oidio del melo/pero	quantità: 25–40 kg/ha termine d'attesa: 3 settimane	
Viticultura			
Vite	oidio della vite	quantità: 25–40 kg/ha termine d'attesa: 3 settimane	1
Orticoltura			
Cucurbitacee	oidio delle cucurbitacee	quantità: 25–40 kg/ha termine d'attesa: 3 settimane	

(*) Condizioni e osservazioni:

1 = trattamenti prima e dopo la fioritura al più tardi entro la metà di agosto.

¹ RS 916.161

Immagazzinamento ed eliminazione

Il prodotto deve essere immagazzinato nel suo imballaggio originale, separatamente da derrate alimentari, alimenti per animali e medicinali in modo che non sia accessibile a persone non autorizzate.

Consegnare gli imballaggi vuoti e puliti al servizio di nettezza urbana. I residui vanno eliminati presso un servizio di raccolta comunale per rifiuti speciali o al punto di vendita del prodotto.

Sono riservate le prescrizioni della legislazione sui veleni e sulla protezione dell'ambiente.

Diritto della concorrenza e diritto della proprietà immateriale

La presente decisione generale non pregiudica l'applicazione delle norme del diritto della concorrenza e del diritto della proprietà immateriale.

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso entro 30 giorni presso la Commissione federale di ricorso in materia di prodotti chimici, Effingerstrasse 39, 3003 Berna. Il ricorso deve contenere le conclusioni e i motivi con l'indicazione dei mezzi di prova; esso deve essere presentato in duplice esemplare, firmato dal ricorrente o dal suo rappresentante legale e corredato della decisione impugnata. Dovranno inoltre essere allegati i documenti addotti quali mezzi di prova, sempre che siano a disposizione del ricorrente.

16 dicembre 2005

Ufficio federale dell'agricoltura:

Il direttore, Manfred Bötsch